



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Agenzia delle Entrate c/ C.C.I.A.A. di Roma. Ricorso per Cassazione (Promex SC S.p.A.) avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado n. 1571 del 27.01.2025. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Richiamato il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il provvedimento diniego di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2020 opposto da quest’ultima con riferimento al credito d’imposta di € 28.289,00 maturato dalla società Promex SC S.p.A.;

Ricordato che Promex SC S.p.A. è confluita per incorporazione in Sistema Camera Servizi Roma S.c.p.A. l’11.02.2015 - a sua volta posta in liquidazione il 23.04.2018 - di cui la Camera di Commercio di Roma è stata beneficiaria del residuo netto della liquidazione;

Ricordato che la Camera di Commercio di Roma, con ricorso notificato il 23.11.2021, impugnava detto provvedimento di diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, R.G.n. 2022/14552, che veniva rigettato per asserita mancanza di prova in ordine all’attività svolta dalla Società controllata dalla ricorrente, quale requisito necessario per valutare la sussistenza del credito;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 1571 del 27.01.2025 depositata il 10.03.2025 che ha accolto l’appello della Camera di Commercio di Roma

e, in riforma della pronuncia resa nel grado di giudizio precedente, ha riconosciuto il diritto al rimborso del credito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite;

Visto il ricorso per Cassazione notificato alla Camera il 28.07.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiede l'annullamento della Sentenza impugnata asserendo l'intervenuta violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 19 del D.P.R. n. 633/1972, anche in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;

Rilevato che Promex SC S.p.A. poteva conseguire per la realizzazione dei suoi scopi *“proventi per specifiche prestazioni di servizi resi ai soci, nonché a terzi”*, come si evince dall'atto costitutivo del 02.11.2004 (art. 11, lett. e) e d) dello Statuto);

Considerato che Promex SC S.p.A., nel periodo in cui ha detratto l'IVA, ha svolto attività commerciali, quali quelle di promozione od esecuzione svolte per conto dei soci o a terzi, come ad esempio le attività promozionali, nonché di organizzazione e gestione di eventi fieristici e di formazione le quali, avendo natura di attività economiche dirette alla produzione o allo scambio di beni o servizi svolte nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa hanno dato luogo al diritto alla detrazione dell'imposta;

Atteso inoltre che la stessa Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello sulla base della Giurisprudenza comunitaria, ha affermato che il rimborso IVA è possibile anche per le attività preparatorie, in quanto anch'esse devono essere considerate attività economiche, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica, anche se quest'ultima non sia seguita;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca in giudizio per sostenere la correttezza della qualificazione dei fatti effettuata dal Giudice d'appello;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, in cui è iscritto l'Avv. Salvatore Scafetta;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 178308 del 05.09.2025, con il quale l'Avv. Scafetta ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 6.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, delle pronunce divergenti dei precedenti gradi di giudizio, nonché della complessità del giudizio di ultime cure che concerne delicate questioni tributarie sulla sussumibilità del fatto alla fattispecie impositiva astratta e sul suo ambito applicativo;

Visti l'art. 56, co. 1, lett h), d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i contratti esclusi nel settore legale, nonché l'art. 13 del Codice, che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG 835D25787;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di instaurare, per conto della Camera, il giudizio monitorio per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 6.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto.

La spesa complessiva di € 8.754,72 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 596/2025.

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI